



Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

(approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 4.12.2015)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Disposizioni generali

Il tema della Democrazia Partecipativa è un argomento fondamentale per affermare un'idea della politica non solo leaderistica, ma che sappia rispondere alle reali necessità dei cittadini; fondamentale per confermare il valore del decentramento istituzionale e gestionale attraverso cui i cittadini, facendo emergere direttamente i propri bisogni, assumono funzione attiva di proposta.

Sulla base di quest'idea, il Comune, intende favorire e sostenere l'apporto fondamentale delle libere forme associative che operano in ogni sfera socialmente significativa e promuovere e privilegiare le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile e partecipazione.

Nell'ambito delle libere forme associative, il Comune ritiene di particolare rilevanza stimolare la formazione di Comitati di Quartiere, poiché in essi gli abitanti delle diverse zone territoriali condividono lo stesso tipo di problematiche legate principalmente alla morfologia urbana e ai servizi. In questo modo si intende garantire al cittadino uno spazio reale di emersione dei propri bisogni libero e franco da logiche ed interessi di parte.

Il presente Regolamento è stato redatto allo scopo di istituire i Comitati di Quartiere e disciplinarne il funzionamento ai sensi degli art. 8 e 17 del D.lgs. 267 del 2000 ai sensi dell'Articolo 74 dello Statuto Comunale.

Articolo 2

Quartieri e delimitazione territoriale

I Comitati devono rappresentare una porzione di territorio omogenea e sufficientemente vasta, rappresentativa di esigenze, tradizioni ed identità condivise; la delimitazione territoriale dovrà essere indicata al momento dell'iscrizione all'Albo dei comitati di cui all'art. 4. Nell'eventualità in cui all'atto dell'iscrizione o comunque in qualsiasi momento successivo la stessa porzione di territorio venga rappresentata da più comitati, si provvederà ad accorpate gli stessi in un unico soggetto rappresentativo. Il Comune di Bacoli intende dialogare con i comitati di Quartiere in possesso dei requisiti e costituiti attraverso le modalità riportate nel presente regolamento.

Articolo 3

Modalità costitutive

- **DIRITTO DI ADESIONE**

Possono aderire al Comitato e pertanto partecipare all'Assemblea coloro che abbiano

compiuto il 16° anno di età purchè siano residenti nel Quartiere e/o che siano titolari e/o rappresentanti di una attività commerciale, professionale, produttiva e/o associazionistica con sede nel Quartiere; ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente residenti nel quartiere.

- L'adesione all'Assemblea è volontaria e su base individuale. La richiesta presentata dai residenti deve essere completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa. I partecipanti intervengono senza alcun meccanismo di delega o rappresentanza, tutti hanno uguale diritto di parola e voto.

- **PRIMA ATTUAZIONE**

Per la valida costituzione di ogni Comitato è necessario un numero minimo di aderenti pari a 30 persone (da computare escludendo gli appartenenti al medesimo nucleo familiare), indipendentemente da sesso, cittadinanza, etnica e religione.

- I comitati di quartiere eleggeranno a maggioranza degli iscritti un coordinatore che sarà interfaccia formale con l'Amministrazione Comunale e rimarrà in carica per un anno.

Articolo 4

Albo dei Comitati di Quartiere

1. Il Comune istituisce l'Albo dei Comitati di Quartiere.
2. Esso viene aggiornato con cadenza annuale
3. La richiesta di iscrizione e/o aggiornamento deve essere presentata al Comune entro 30 (trenta) giorni dall'avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e nella sezione "News" del sito istituzionale.

Articolo 5

Funzioni

I Comitati di Quartiere sono organismi apartitici, senza scopo di lucro, non svolgono attività commerciali, fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti, ai quali l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario di promuovere la partecipazione democratica. Essi svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune attraverso:

- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo; l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente.

TITOLO II

GLI ORGANI

Articolo 6

Organi

I Comitati di Quartiere si costituiscono secondo le norme del Codice Civile. Gli organi del Comitato di Quartiere sono:

- l'Assemblea
- il Coordinatore

Tutte le cariche nell'ambito degli organi dei Comitati di Quartiere non danno luogo ad alcun compenso, in quanto le funzioni individuate all'interno del Comitato rappresentano attività di servizio a favore del quartiere. Gli organi del quartiere hanno sede, ove possibile, nel relativo territorio.

Non sono ammesse le Assemblee nelle sedi dei partiti e/o movimenti politici.

Articolo 7

L'Assemblea di Quartiere

L'Assemblea di Quartiere è composta da tutti gli aventi diritto a partecipare al Comitato di Quartiere come disciplinato dall'art. 3 del presente regolamento.

L'assemblea di Quartiere ha lo scopo di:

- a) eleggere il Coordinatore tramite pubbliche votazioni;
- b) promuovere e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del quartiere all'attività amministrativa del Comune;
- c) collaborare con il Coordinatore indirizzandone l'attività e approvandone il programma annuale;
- d) comunicare direttamente al Coordinatore la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione sulla vita dei quartieri.

Articolo 8

Il Coordinatore

Il Coordinatore:

- a) rappresenta il quartiere;
- b) convoca l'Assemblea generale e fissa l'ordine del giorno;
- c) tutela le prerogative dei componenti dell'Assemblea garantendone l'esercizio delle funzioni;
- d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Coordinatori degli altri Comitati; Il Coordinatore è coadiuvato da un sostituto, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento. Il sostituto del Coordinatore è il secondo più suffragato nelle votazioni dell'assemblea.

Articolo 9

Il Segretario

Il Coordinatore è assistito dal Segretario, nominato dallo stesso coordinatore tra i componenti dell'assemblea, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea di Quartiere, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

Articolo 10

Funzionamento dell'Assemblea

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero quando lo richiedano il Sindaco o almeno 20 aderenti al Comitato di Quartiere, attraverso una richiesta scritta completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, da inoltrare al Coordinatore del Comitato di Quartiere. L'assemblea è convocata tramite comunicazione via e-mail o fax ai suoi componenti; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea stessa.

I soggetti legittimati a convocare l'Assemblea sono:

- il Coordinatore;
- almeno 20 membri appartenenti al comitato, secondo le modalità previste dal precedente comma;
- il sindaco, un assessore o il consiglio comunale.

Il Comitato può richiedere la presenza del sindaco o degli assessori, attraverso richiesta scritta e protocollata da presentarsi almeno 5 gg. prima della data fissata per la convocazione.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione è valida con la presenza di 1/3 degli iscritti. Esse sono presiedute dal Coordinatore del Comitato di quartiere o, in caso di sua assenza o impedimento, dal sostituto. Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Le decisioni vengono adottate con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti. I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere comunque fatte pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale. Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi con congruo anticipo. Esauriti i punti in discussione, ciascun membro ha la facoltà d'introdurre un argomento non iscritto all'ordine del giorno. Eventuali deliberazioni saranno posticipate all'adunanza successiva salvo che, a discrezione del Coordinatore o per volontà espressa dalla maggioranza assoluta dei presenti, l'argomento non iscritto all'ordine del giorno presenti i caratteri di necessità e urgenza.

L'Amministrazione Comunale garantisce la pubblicizzazione dell'informazione e della comunicazione necessaria alle attività dei Comitati di Quartiere, secondo gli strumenti comunicativi in uso (quali sito web, plance di "quartiere" etc) e le risorse disponibili;

Articolo 11

L' Amministrazione Comunale

L' Amministrazione Comunale:

- a) garantisce, all' interno della propria organizzazione amministrativa, un referente dell' Ufficio della Partecipazione, incaricato dei rapporti con i Comitati di Quartiere;
- b) garantisce la pubblicizzazione dell' informazione e della comunicazione necessaria alle attività dei Comitati di Quartiere, secondo gli strumenti comunicativi in uso (quali sito web, plance di "quartiere" etc) e le risorse disponibili;
- c) valuta la possibilità della presenza dei Funzionari e degli Assessori, secondo area tematica, agli incontri con i Comitati di Quartiere che devono essere programmati secondo tempi e modalità tali da consentire la loro partecipazione;
- d) partecipa alle adunanze con le modalità e con i soggetti previsti dall'art.10.

TITOLO III

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 12

Ineleggibilità, incompatibilità e cause di cessazione e sospensione.

Non possono ricoprire i ruoli di Coordinatore (o sostituto) e Segretario:

- il Sindaco, il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, regionali;
- i Consiglieri comunali, regionali;
- i membri del Clero;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223. Non possono inoltre ricoprire la carica di componente del Direttivo
- i segretari e i componenti delle segreterie e organismi direttivi di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali.
- I componenti del C.D.A. di enti o società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali. Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cariche sono incompatibili con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Cause di cessazione della carica sono: decesso, dimissioni e cambio di residenza.

Articolo 13

Votazioni

Almeno 30 giorni prima dello scadere del mandato, il Coordinatore indice le votazioni fissandone la data in occasione di una convocazione dell'Assemblea e indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature del nuovo Coordinatore e del Segretario. Tale periodo deve concludersi almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni. L'elezione del Coordinatore viene effettuata dall'Assemblea sulla base di una unica lista aperta a tutte le candidature. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato deve dichiarare di non versare nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal precedente articolo. La lista dei candidati dovrà contenere le seguenti informazioni di ogni singolo candidato: Cognome, Nome, Codice Fiscale, estremi del documento di riconoscimento; alla lista andranno allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei candidati 5 giorni prima delle votazioni, l'Ufficio Comunale competente l'indica almeno tre elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale. Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto. E' consentita l'espressione di una sola preferenza. Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere. E' eletto Coordinatore il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, è eletto Coordinatore il membro che segue immediatamente nel numero di voti ottenuti. L'elezione è ritenuta valida se partecipa alle elezioni almeno il 50% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento di tale numero minimo, si provvede a rinnovare la procedura elettorale entro 30 giorni. Il Comune collabora alla pubblicizzazione, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione, dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale.

Articolo 14

Insediamiento

Il Coordinatore, eletto ai sensi degli articoli precedenti, riunisce l'Assemblea tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla data di elezione. Nella seduta di insediamento il Coordinatore nomina il Segretario.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Pubblicizzazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è reso, inoltre, disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Comunale di riferimento.

Articolo 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Articolo 17

Norma finale

La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento è demandata alla Giunta Comunale, previo parere del Segretario Comunale. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento potranno essere proposte non prima di dodici mesi dall' inizio del funzionamento di tutti i Comitati di Quartiere. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, allo Statuto Comunale e alla vigente legislazione sugli Enti Locali ed alle altre leggi e regolamenti dello Stato.